

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4519 del 28/09/2020
Oggetto	Rinnovo di concessione di occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio arginatura e coltivazione in golena COMUNE: Imola (BO) CORSO D'ACQUA: Torrente Sillaro sponda sinistra TITOLARE: BENATI SERGIO CODICE PRATICA N. BO13T0197/20RN01
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4680 del 28/09/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno ventotto SETTEMBRE 2020 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: RINNOVO DI CONCESSIONE DI OCCUPAZIONE DI AREA
DEMANIALE PER PERTINENZA IDRAULICA AD USO SFALCIO ARGINATURA
E COLTIVAZIONE IN GOLENA

COMUNE: IMOLA (BO)

CORSO D'ACQUA: TORRENTE SILLARO SPONDA SINISTRA

TITOLARE: BENATI SERGIO

CODICE PRATICA N. BO13T0197/20RN01

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la LR n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;

- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana alla scrivente Patrizia Vitali;
- la Determina del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 873/2019 che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;
- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- la DGR 18 Giugno 2007, n. 895 recante "Modificazioni alla disciplina dei canoni di concessione delle aree del demanio idrico ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 29 Giugno 2009, n. 913 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 11 Aprile 2011, n. 469 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";
- la DGR 17 Febbraio 2014, n. 173 recante "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004";

la L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico; nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

Vista l'istanza assunta al protocollo n.PG.2020.64186 del 30/04/2020 pratica n. B013T0197/20RN01 presentata da Benati Sergio nato ad Medicina(Bo) il 24/04/1956, C.F. BNTSRG56D24F083N con cui viene richiesto il rinnovo della concessione di occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio arginatura e coltivazione in golena lungo il Torrente Sillaro sponda sinistra, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Imola al Foglio 3 mappali 1-2-3-4-5, per una superficie complessiva di Ha 10.39.87, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.9753 del 15/07/2014 (pratica B013T0197), con scadenza 31/05/2020;

Considerato che l'uso per il quale è stata richiesta la concessione di occupazione demaniale è assimilabile a "uso

agricolo, sfalcio argini e golena" ai sensi dell'Art.20 L.R. 7/2004 secondo gli aggiornamenti delle D.G.R. citate in premessa;

Dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURER n.169 in data 27/05/2020 non sono state presentate osservazioni, opposizioni al rilascio della concessione;

Considerato che la concessione è ubicata all'interno del Sistema Regionale delle aree protette ZSC-ZPS-IT4060001 denominato "Valli di Argenta" e rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto della valutazione di incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna acquisita agli atti in data 13/07/2020 con il prot.n. PG/2020/100411, che si è espressa in senso favorevole con le seguenti prescrizioni vincolanti:

- è vietato tagliare la vegetazione arborea e arbustiva presente in golena;
- è vietata la lavorazione del terreno ed è consentito solo lo sfalcio e il prelievo del foraggio;
- è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo delle golene;
- è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua nelle golene. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.

Preso atto dell'autorizzazione idraulica del Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, rilasciata con Determinazione n.2218 del 21/07/2020 e acquisita agli atti in data 22/07/2020 con il n.PG/2020/105374 ai sensi del R.D. 523/1904, che è espressa in senso favorevole con prescrizioni e allegata come parte integrante del presente atto (**Allegato 1**);

Verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- spese istruttoria per la domanda di rinnovo di € 75,00=;

- canoni pregressi dovuti per gli anni dal 2015 al 2019 per un importo totale di € **2.963,67=** comprensivo di adeguamento istat e interessi legali;
- canone 2020 per importo di € **649,96=** comprensivo degli interessi legali;
- adeguamento del deposito cauzionale per importo di € **15,33=;**

Preso atto dell'avvenuta firma di accettazione del disciplinare di concessione allegato al presente atto, da parte del legale rappresentante della Ditta concessionaria in data 24/09/2020 (assunta agli atti al prot.PG/2020/138360 del 28/09/2020);

Preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

Attestata la regolarità amministrativa,

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare a Benati Sergio nato ad Medicina(Bo) il 24/04/1956, C.F. BNTSRG56D24F083N il rinnovo della concessione di occupazione di area demaniale per pertinenza idraulica ad uso sfalcio arginatura e coltivazione in golena lungo il Torrente Sillaro sponda sinistra, nell'area censita al Catasto Terreni del Comune di Imola al Foglio 3 mappali 1-2-3-4 per una superficie arginale di Ha 6.13.31 e al Foglio 3 mappale 5 per una superficie golenale di Ha 4.26.56, rilasciata con determinazione della Regione Emilia-Romagna n.9753 del 15/07/2014 (pratica B013T0197);

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2025** ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004 e il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza;

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nell'allegato disciplinare, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute:

- nella valutazione di incidenza rilasciata con prescrizioni dal Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna Regione Emilia-Romagna, acquisita agli atti in data 13/07/2020 con il prot.n. PG/2020/100411;
- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione n.2218 del 21/07/2020 e acquisita agli atti in data 22/07/2020 con il n.PG/2020/105374 allegata al presente atto(**Allegato 1**);

e che tali autorizzazioni costituiscono parte integrante e sostanziale del disciplinare di concessione ;

5) di stabilire che il **canone annuale** per l'uso assimilabile ad "uso agricolo, sfalcio argini e golena" calcolato applicando l'art. 20 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii. secondo gli aggiornamenti delle Delibere regionali citate in premessa e dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015 e s.m.i., è fissato in **€ 649,86= per l'anno 2020**, versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

6) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla precedente concessione rilasciata con Determinazione n.9753 del 15/07/2014, il Concessionario ha corrisposto il canone pregresso per gli anni dal 2015 al 2019 per un importo di **€ 2.963,67=** comprensivo degli interessi legali dovuti e dell'adeguamento istat, versati anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

7) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2020 per l'uso concesso, saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo

l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015;

8) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2020, entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni sul c/c postale n. 1018766509 intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere alla **Struttura concedente** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

9) di dare atto che la **cauzione**, quantificata ai sensi dell'art. 20, comma 11 della L.R. 7/2004 e ss.mm.ii., è fissata in € **649,96=** corrispondente ad una annualità del canone stabilito, ha necessitato di adeguamento dell'importo originariamente versato di € **634,53=** per un importo aggiuntivo di € 15,33=, è stata versata anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.e ii. mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente.

13) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

14) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da Benati Sergio nato ad Medicina(Bo) il 24/04/1956, C.F. BNTSRG56D24F083N

art. 1

Oggetto di concessione

Corso d'acqua: Torrente Sillaro sponda sinistra

Comune: Imola Fg.3 mappali 1-2-3-4-5

Concessione per: sfalcio argini per una superficie di ha 6.13.31 e sfalcio in golena per una superficie di ha 4.26.56

Pratica n. BO13T0197/20RN01

art. 2

Condizioni generali

il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato all'istanza, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

l'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto;

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;

il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il

risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata all'istanza e con le eventuali modifiche approvate nel presente atto, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

la concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario;

art.4

Durata e rinnovo della concessione

la concessione ha efficacia dalla data di adozione dell'atto e la scadenza è fissata al **31/12/2025** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo;

il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza e versare il conseguente canone annuo, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004;

art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte del Servizio.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

art.6

Canone annuo e cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante.

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario, previa verifica dell'ottemperanza degli obblighi inerenti il pagamento del canone annuo e il ripristino dei luoghi.

art.7

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due

annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

art.8

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle condizioni e prescrizioni tecniche contenute:

- nella valutazione di incidenza rilasciata dal Servizio Aree Protette e Sviluppo della Montagna, Regione Emilia-Romagna acquisita agli atti in data 13/07/2020 con il prot.n. PG/2020/100411, che si è espressa in senso favorevole con le seguenti prescrizioni vincolanti:
 - è vietato tagliare la vegetazione arborea e arbustiva presente in golena;
 - è vietata la lavorazione del terreno ed è consentito solo lo sfalcio e il prelievo del foraggio;
 - è obbligatorio mantenere a prato naturale da sfalcio, senza lavorazione e trasemina, almeno il 25% di ogni singola superficie gestita a prato naturale o a pascolo delle golene;
 - è obbligatorio mantenere una fascia arbustiva e/o arborea di almeno 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua nelle golene. Qualora la fascia arbustiva e/o arborea non sia presente è obbligatorio lasciare una fascia incolta di 20 m di larghezza nel lato verso il corso d'acqua.
- nell'autorizzazione idraulica rilasciata dal Servizio Area Reno e Po di Volano dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza e Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna con Determinazione n.2218 del 21/07/2020 (**Allegato 1**), trasmessa al titolare in allegato al presente atto.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

PROTEZIONE CIVILE

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 2218 del 21/07/2020 BOLOGNA

Proposta: DPC/2020/2254 del 21/07/2020

Struttura proponente: SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: NULLA OSTA IDRAULICO AI SENSI DEL R.D. 523/1904 PER L'UTILIZZO DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI DEL TORRENTE SILLARO NEL COMUNE DI IMOLA (BO) AD USO SFALCIO ARGINATURA E COLTIVAZIONE GOLENA A MONTE DEL PONTE DELLA CARDINALA.
COMUNE: IMOLA

Autorità emanante: IL RESPONSABILE - SERVIZIO AREA RENO E PO DI VOLANO

Firmatario: CLAUDIO MICCOLI in qualità di Responsabile di servizio

Responsabile del procedimento: Claudio Miccoli

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- il R.D. 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- la D.G.R. n.3939/1994, direttiva concernente criteri progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della Regione Emilia-Romagna;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- L.R. n. 13/2015 che assegna, tra l'altro, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile l'espressione del nulla-osta idraulico;
- il P.S.A.I. vigente (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del fiume Reno) redatto dall'Autorità di Bacino del Reno;

Richiamate altresì:

- la Legge n. 241/1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna";
- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.
- la D.G.R. n. 83 del 21 gennaio 2020 "approvazione piano triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2020 - 2022".
- la D.G.R. n. 2363/2016 del 21/12/2016 "Prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli articoli 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15, comma 11, della medesima legge";
- la Determinazione del Direttore dell'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile del 26/06/2018, n. 2238, di conferimento di incarichi dirigenziali con decorrenza dal 01/07/2018;

Preso atto che a seguito dell'attuazione della L.R. n. 13/2015, i procedimenti di rilascio delle concessioni del demanio idrico sono assegnate all'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia - ARPAE S.A.C., previo il rilascio nulla osta idraulico da parte dei Servizi di Area territorialmente competenti;

Vista la nota di A.R.P.A.E. SAC di Bologna Prot. 69484/2020 del 13/05/2020, registrata al Prot. del Servizio con n. PC/2020/0027227 del 13/05/2020, con la quale è stato richiesto

il nulla osta idraulico relativo all'istanza di concessione
pratica n. BO13T0197/20RN01, in favore del sig. **Benati Sergio**
C.F. BNTSRG56D24F083N

COMUNE: Imola (BO).

CORSO D'ACQUA: torrente Sillaro - sponda sinistra.

DATI CATASTO TERRENI:

ARGINE

Comune di Imola (BO)

Foglio 3 - mapp.1, 2, 3, 4;

GOLENA

Comune di Imola (BO)

Foglio 3 - mapp. 5

Superficie arginale complessiva: 61.331,00 mq

Superficie golenale complessiva: 42.656,00 mq

per l'utilizzo di pertinenze idrauliche demaniali del torrente Sillaro nel Comune di Imola (BO) ad uso sfalcio arginatura e coltivazione golena a monte del ponte della Cardinala.

Vista la documentazione tecnica allegata all'istanza e conservata agli atti;

Verificata l'ubicazione dei terreni richiesti, evidenziati nella tavola planimetrica/catastale con colore marrone (argine) e blu (golena) ed accertato che tali aree sono interamente vincolate come zone ZPS-SIC (codice IT4060001 - Valli di Argenta).

Valutata la compatibilità della richiesta con le disposizioni in materia di tutela ambientale e valutato che, nell'ambito del procedimento sopra richiamato, l'utilizzo di tale area del demanio idrico non altera negativamente il buon regime idraulico del torrente Sillaro;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

Attestato che il sottoscritto dirigente, responsabile del procedimento, non si trova in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi;

DETERMINA

Richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa:

di rilasciare il nulla osta ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti di terzi, per l'utilizzo di pertinenze idrauliche demaniali del torrente Sillaro nel Comune di Imola (BO) ad uso sfalcio arginatura e coltivazione golena a monte del ponte della Cardinala - pratica n. BO13T0197/20RN01 in favore del sig. Benati Sergio C.F. BNTSRG56D24F083N.

COMUNE: Imola (BO).

CORSO D'ACQUA: torrente Sillaro - sponda sinistra.

DATI CATASTO TERRENI:

ARGINE

Comune di Imola (BO)

Foglio 3 - mapp.1, 2, 3, 4;

GOLENA

Comune di Imola (BO)

Foglio 3 - mapp. 5

Superficie arginale complessiva: 61.331,00 mq

Superficie golenale complessiva: 42.656,00 mq

alle seguenti prescrizioni:

1) dal ciglio della sponda fluviale, dal piede in golena dell'argine e dal piede a campagna dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.

3) Nei piani golenali e, ove presenti, nei banconi esterni con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quinquennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di grano e/o orzo.

4) Trattandosi di zona vincolata come ZPS-SIC, lo sfalcio si deve attenere al disciplinare tecnico per i siti della rete Natura 2000 approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 79/2018 allegato E ed in particolare:

- Nella regione fluviale esterna all'alveo di magra (comprendente sia le sponde che le golene) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea e del canneto negli anni pari in destra idraulica e negli anni dispari in sinistra idraulica, nel periodo compreso tra l'16 luglio e 14 marzo anche più volte nel corso dell'anno.

- Nel corpo arginale (comprendente le sommità arginali, le scarpate interne ed esterne e le banche) è consentito lo sfalcio della vegetazione erbacea, arbustiva e del canneto sia negli anni pari che in quelli dispari, anche più volte nel corso dell'anno.

5) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.

6) È a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, costituiti dalle sommità arginali, dalle scarpate interne ed esterne e dalle banche, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso.

7) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.

8) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli.

9) È vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e risponderanno dei danni arrecati.

10) Nessun compenso spetterà al concessionario per perdita di prodotto parziale o totale in caso di sommersione dalle acque di piena delle superfici concesse.

11) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali e golenali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dai corpi arginali e dalle golene nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.

12) È vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. È vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.

13) È vietato nel modo più tassativo la costruzione in sito di qualsiasi manufatto, recinzioni, baracche, ecc., anche a carattere di provvisorietà.

14) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per

tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.

15) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.

16) L'Amministrazione concedente potrà procedere alla dichiarazione di decadenza della concessione, a seguito di un utilizzo diverso da quello concesso o per inottemperanza alle prescrizioni della concessione stessa, previa diffida ad ottemperare entro un congruo termine.

17) In caso di mancato rinnovo o per revoca o dichiarazione di decadenza della concessione, l'area dovrà essere restituita pulita, sgombra e priva di qualunque manufatto e/o cosa, l'inottemperanza comporterà l'introito della cauzione e l'attivazione dei procedimenti previsti dalla normativa in materia di polizia idraulica.

18) Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Servizio può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.

19) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.

20) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.

21) Il presente disciplinare tecnico è fatto unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richieste dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolato a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

22) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa

essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente.

23) La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

24) Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente comunicata al Servizio scrivente.

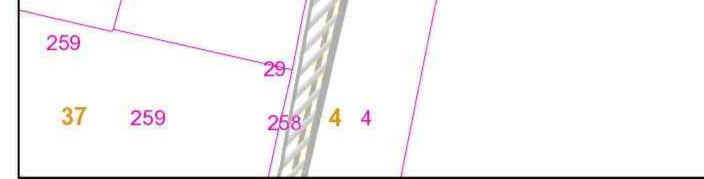
25) Di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza idraulica.

26) L'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e una copia sarà trasmessa all'A.R.P.A.E. - S.A.C. di Bologna.

27) Di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. e dalle vigenti direttive regionali.

28) Di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

Claudio Miccoli



15/7/2020, 12:22:17

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.